

## Deliberazione 12 dicembre 1996

Adottata ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere b) e c) e dell'art. 11, comma 2 della legge n.188/1990.

### INDICE

**Art. 1 - Registri dei produttori di ceramica artistica e tradizionale e dei produttori di ceramica di qualità e domande di iscrizione**

**Art. 2 - Definizione del disciplinare dei marchi**

**Art. 2-bis - Composizione e nomina dei Comitati di disciplinare**

**Art. 3 - Modalità di funzionamento dei Comitati di disciplinare**

**Art. 4 - Modalità di formazione e funzionamento dei Registri dei produttori ceramici di cui all'art.3 della legge**

**NOTE**

### IL CONSIGLIO NAZIONALE CERAMICO

VISTO l'art.6, lettere b) e c) e l'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge n.188/1990 come modificata dalla legge n.52/1996;

CONSIDERATO che occorre determinare le modalità di formazione e funzionamento dei registri e dei Comitati disciplinari, definire le caratteristiche tipologiche, secondo le norme UNI/EN, nonché il disciplinare dei marchi, prevedere le modalità relative al controllo delle produzioni nell'ambito del disciplinare della ceramica di qualità

DELIBERA

#### Art. 1

#### **Registri dei produttori di ceramica artistica e tradizionale e dei produttori di ceramica di qualità e domande di iscrizione**

1. I titolari o legali rappresentanti di imprese di produzione ceramica devono presentare apposita domanda di iscrizione ai registri previsti dall'art.3 della legge 9 luglio 1990, n.188, da cui risulti:
  - a) la denominazione, la forma giuridica, la ragione sociale e la sede dell'impresa;
  - b) l'indicazione degli estremi dell'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o al Registro delle imprese per i produttori ceramici italiani. Il relativo accertamento è eseguito d'ufficio;
  - c) la denominazione di origine della produzione di ceramica artistica e tradizionale per la quale si richiede la tutela, ovvero la relativa denominazione della ceramica di qualità.
2. La domanda di iscrizione deve essere corredata da:
  - a) certificato rilasciato da un ente od organismo ufficiale per i produttori ceramici di altri Paesi membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo(1);
  - b) una relazione attinente agli aspetti storici ed artistici che ispirano e qualificano la propria produzione ceramica, con particolare riferimento alle forme, ai decori, agli stili ed alle tecniche che fanno parte del patrimonio storico e culturale della zona di affermata tradizione ceramica, ed alle eventuali innovazioni adottate nella propria produzione;
  - c) una dichiarazione di conformità alle caratteristiche del disciplinare di produzione, approvato dal Consiglio nazionale ceramico, relativo al tipo di prodotto per cui è richiesta l'iscrizione, ed alle norme UNI/EN;
  - d) ricevuta attestante il versamento dei diritti di istruttoria nella misura e secondo le modalità previste, con apposito decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'art.6, comma 3-bis, della legge.
3. La relazione di cui alla lettera b) del precedente comma viene richiesta per le sole domande di iscrizione relative alla ceramica artistica e tradizionale.
4. La Commissione provinciale per l'artigianato, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, indicherà all'interessato l'elenco delle prove che devono essere effettuate sulla produzione ceramica, l'elenco dei laboratori accreditati all'espletamento di dette prove, un preventivo della relativa spesa ed un congruo termine entro il quale il richiedente l'iscrizione deve completare e presentare, a pena di decadenza, la documentazione richiesta. Entro sessanta giorni dal completamento della domanda di iscrizione al registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale, di cui all'art.3, comma 1, della legge, il Comitato di disciplinare, di cui all'art.7, comma 1, della legge, vagliata la domanda e la documentazione presentata esprime il parere vincolante ai fini dell'iscrizione a detto registro. La Commissione provinciale per l'artigianato, ricevuto il parere del Comitato di disciplinare, comunica all'interessato, mediante una raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'istruttoria. In caso di parere negativo la Commissione provinciale per l'artigianato comunicherà la delibera di rigetto della domanda di iscrizione che deve essere adeguatamente motivata. La comunicazione, in caso di parere favorevole, indicherà il termine entro il quale l'interessato è tenuto, a pena di decadenza, al pagamento dei diritti di iscrizione nella misura e secondo le modalità previste, con apposito decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'art.6, comma 3-bis, della legge.
5. Entro il medesimo termine di sessanta giorni, di cui al comma 4, la decisione del Comitato deve essere trasmessa alla Commissione provinciale per l'artigianato, che adotta, verificato l'avvenuto versamento del diritto di iscrizione, apposita delibera in senso conforme e la comunica all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
6. Per l'istruttoria della domanda e l'iscrizione al registro dei produttori di ceramica di qualità, di cui all'art.3,

comma 1, della legge, il responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, indicherà all'interessato l'elenco delle prove che devono essere effettuate sulla produzione ceramica, l'elenco dei laboratori accreditati all'espletamento di dette prove, un preventivo della relativa spesa ed un congruo termine entro il quale il richiedente l'iscrizione deve completare e presentare, a pena di decadenza, la documentazione richiesta. Entro sessanta giorni dal completamento della domanda di iscrizione, vagliata la documentazione tecnica e la conformità alle caratteristiche previste dal disciplinare, il responsabile del procedimento comunica all'interessato, mediante una raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'istruttoria. La comunicazione, in caso di parere favorevole, indicherà il termine entro il quale l'interessato è tenuto, a pena di decadenza, al pagamento dei diritti di iscrizione nella misura e secondo le modalità previste, con apposito decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'art.6, comma 3-bis, della legge. Entro il medesimo termine di sessanta giorni, il responsabile del procedimento, verificato l'avvenuto versamento del diritto di iscrizione, dispone l'iscrizione e comunica il relativo provvedimento mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di rigetto della domanda presentata, il provvedimento comunicato deve essere adeguatamente motivato.

7. In caso di decisione negativa, l'interessato può chiedere un riesame fornendo ulteriori elementi di valutazione per la verifica, previa domanda da inviare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, o da presentare, rispettivamente alla Commissione provinciale per l'artigianato di cui al comma 4, ovvero alla Camera di commercio di cui al comma 6, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione della delibera di rigetto. La Commissione provinciale per l'artigianato, sentito il parere vincolante del Comitato di disciplinare, adotta delibera conforme entro 30 giorni dal ricevimento della domanda dell'interessato, da comunicare al medesimo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. La Camera di commercio adotta apposita delibera entro trenta giorni dal ricevimento della domanda dell'interessato, da comunicare al medesimo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

8. Il Ministero dell'industria, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione al registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale riservato ai produttori ceramici di altri Paesi membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, di cui all'art.3, comma 3-bis, della legge, indicherà all'interessato l'elenco delle prove che devono essere effettuate sulla produzione ceramica, l'elenco dei laboratori accreditati all'espletamento di dette prove, un preventivo della relativa spesa ed un congruo termine entro il quale il richiedente l'iscrizione deve completare e presentare, a pena di decadenza, la documentazione richiesta. Entro sessanta giorni dal completamento della domanda di iscrizione, il Comitato di disciplinare, di cui all'art.7, comma 8 della legge, vagliata la domanda e la documentazione presentata esprime il parere vincolante ai fini dell'iscrizione in detto registro. Il Ministero dell'industria, ricevuto il parere del Comitato di disciplinare, comunica all'interessato, mediante una raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'istruttoria. In caso di parere negativo sarà comunicata, adeguatamente motivata, la delibera del Comitato nazionale ceramico di rigetto della domanda di iscrizione. La comunicazione, in caso di parere favorevole, indicherà il termine entro il quale l'interessato è tenuto, a pena di decadenza, al pagamento dei diritti di iscrizione nella misura e secondo le modalità previste con apposito decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'art.6, comma 3-bis, della legge. Entro il medesimo termine di sessanta giorni, la decisione del Comitato suddetto deve essere trasmessa al Consiglio nazionale ceramico, che adotta, verificato l'avvenuto versamento del diritto di iscrizione, apposita delibera in senso conforme e la comunica all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

9. Il Comitato di disciplinare di cui al precedente comma 8 viene nominato dal Consiglio nazionale ceramico ed è composto: da un dirigente della Direzione generale dello Sviluppo Produttivo e della Competitività, su designazione del Direttore Generale, con funzioni di Presidente, da un esperto qualificato nello specifico settore sotto il profilo tecnico-produttivo e da un esperto qualificato nello specifico settore sotto il profilo artistico culturale. Al fine dello svolgimento delle sue funzioni il Comitato può avvalersi di istituti, organismi, laboratori ed esperti ritenuti idonei.

10. Il Ministero dell'industria, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione al registro dei produttori di ceramica di qualità riservato ai produttori ceramici di altri paesi membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, di cui all'art.3, comma 3-bis, della legge, indicherà all'interessato l'elenco delle prove che devono essere effettuate sulla produzione ceramica, l'elenco dei laboratori accreditati all'espletamento di dette prove, un preventivo della relativa spesa ed un congruo termine entro il quale il richiedente l'iscrizione deve completare e presentare, a pena di decadenza, la documentazione richiesta. Entro sessanta giorni dal completamento della domanda di iscrizione, il Consiglio nazionale ceramico, vagliata la documentazione tecnica e la conformità alle caratteristiche previste dal disciplinare, comunica all'interessato, mediante una raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'istruttoria. La comunicazione, in caso di parere favorevole, indicherà il termine entro il quale l'interessato è tenuto, a pena di decadenza, al pagamento dei diritti di iscrizione nella misura e secondo le modalità previste, con apposito decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'art.6, comma 3-bis, della legge. Entro il medesimo termine di sessanta giorni, il Consiglio nazionale ceramico, verificato l'avvenuto versamento del diritto di iscrizione, dispone l'iscrizione e comunica il relativo provvedimento mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di rigetto della domanda presentata, il provvedimento comunicato deve essere adeguatamente motivato.

11. Per assolvere alla propria azione di vigilanza sui produttori italiani di ceramica il Comitato di disciplinare ovvero la Camera di commercio, hanno facoltà di sentire la parte interessata, possono richiedere ogni utile documentazione e procedere ad ogni adempimento necessario, avvalendosi di esperti, istituti ed organismi ritenuti idonei, di laboratori e organismi di certificazione, nonché dei consorzi e degli enti volontari di tutela di cui agli articoli 9 e 10 della legge. In caso di violazione degli obblighi di legge rilevata utilizzando gli organi di polizia municipale o il personale amministrativo del comune, il costo degli accertamenti ritenuti opportuni sono posti a carico dell'impresa.

12. Per assolvere alla propria azione di vigilanza sui produttori ceramici di altri Paesi membri dell'Unione europea o appartenenti allo Spazio economico europeo, il Comitato di disciplinare di cui all'art.7, comma 8 della legge, può svolgere le medesime attività istruttorie previste dal comma 11.

13. In caso di utilizzo illecito del marchio da parte delle aziende estere produttrici di ceramica artistica e tradizionale, il Comitato di disciplinare, nominato dal Consiglio nazionale ceramico ai sensi dell'art.7, comma 8, della legge, può disporre la revoca dell'iscrizione dal registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale istituito presso il Consiglio medesimo, e la comminazione dell'ammenda di cui all'art.11, comma 3 della legge. Il Consiglio adotta le relative delibere.

14. In caso di utilizzo illecito del marchio da parte delle aziende estere produttrici di ceramica di qualità, il Consiglio nazionale ceramico può disporre, con propria delibera, la revoca dell'iscrizione dal registro dei produttori di ceramica di qualità, istituito presso il Consiglio medesimo.

## INDICE

### **Art. 2 Definizione del disciplinare dei marchi**

1. I marchi contenenti le denominazioni "Ceramica artistica e tradizionale" e "Ceramica di qualità", di cui all'art.1 della legge, individuano il produttore, il luogo di origine e le tipologie merceologiche delle produzioni di ceramica artistica e tradizionale e di ceramica di qualità, che, ai sensi dell'art.2, comma 3, della legge, consistono nelle seguenti classi di materiale: porcellana, gres, terracotta comune, maiolica, terraglia, definite in conformità alle norme UNI/EN.

2. I marchi fanno parte integrante dei rispettivi disciplinari di produzione che vengono definiti ed approvati dal Consiglio ai sensi dell'art.4, comma 2, lettere b) e c), della legge.

3. I disciplinari sono emanati con decreto del Ministero dell'industria pubblicato su Gazzetta Ufficiale.

4. I marchi definiti ed approvati dal Consiglio nazionale ceramico, sono riconosciuti con il decreto del Ministro dell'industria che emana il disciplinare.

5. Ad ogni disciplinare deve corrispondere un marchio contenente i seguenti elementi essenziali:

a) la denominazione legale prevista dall'art.1 della legge, attinente alla produzione ceramica da tutelare, da rappresentare anche tramite sigla alfabetica;

b-1) per la ceramica artistica e tradizionale: la zona di affermata tradizione ceramica, da individuare con il nome, oppure, od anche in aggiunta, con una rappresentazione grafica di carattere distintivo, consistente in disegni, figure, scritte o logotipi relativi alla produzione ceramica da tutelare;

b-2) per la ceramica di qualità: i gruppi di prodotto di appartenenza, consistenti nella ceramica con destinazione ornamentale, nella stoviglieria e ceramica da tavola e ad uso alimentare, nelle piastrelle, nelle ceramiche per usi sanitari ed affini, da individuare con il nome, oppure, od anche in aggiunta, con una rappresentazione grafica di carattere distintivo, consistente in disegni, figure, scritte o logotipi.

6. I marchi relativi ad ogni singolo disciplinare di produzione devono essere predisposti ed elaborati da parte del Consiglio nazionale ceramico; essi devono consistere in una rappresentazione grafica (modello-tipo) di carattere generale contenente, rispettivamente, gli elementi sostanziali sopra citati ed appositi spazi o campi ben delimitati nella rappresentazione grafica in modo da consentire ai singoli produttori ceramici iscritti ai Registri di apporre i segni necessari alla propria individuazione ed i riferimenti alle tipologie merceologiche dei materiali utilizzati.

7. Gli spazi o campi delimitati, definiti nel modello generale, devono essere utilizzati per identificare il produttore e le tipologie merceologiche dei materiali - porcellana, gres, terracotta comune, maiolica, terraglia - definiti in conformità alle norme UNI/EN, che vengono effettivamente usati dal produttore e che possono essere rappresentati con sigle di identificazione.

8. Il produttore può essere indicato anche con il numero di iscrizione nel registro.

9. Al fine di consentire una migliore tutela del consumatore il produttore può inserire nel marchio, od aggiungere in prossimità di esso, ogni altra indicazione che reputi opportuna.

10. Il marchio utilizzato dal produttore deve essere apposto su ogni singolo manufatto ceramico. Esso può essere di dimensione variabile entro i limiti indicati dal disciplinare e deve essere tale da consentire una identificazione certa.

11. Qualora le dimensioni del singolo manufatto ceramico non consentano l'apposizione completa di tutti gli elementi del marchio, il produttore deve, comunque, riportare su di esso, con attestazione indelebile, gli elementi essenziali del marchio relativi all'origine del prodotto, di cui alle lettere a) e b) del comma 5.

12. In tal caso, inoltre, il produttore deve riportare tutti gli elementi del marchio su apposita scritta o etichetta apposta sulla confezione.

13. Devono comunque essere apposte sul singolo manufatto le indicazioni previste dalle norme vigenti per le ceramiche destinate a venire in contatto con le sostanze alimentari o con le sostanze d'uso personale.

14. Ai sensi dell'art.1 della legge i marchi: "Ceramica artistica e tradizionale" e "Ceramica di qualità", approvati dal Consiglio nazionale e riconosciuti con decreto del Ministro dell'industria, possono essere utilizzati ed apposti sui singoli oggetti delle produzioni ceramiche tutelate, da parte dei produttori iscritti nei Registri di cui all'art.3 della legge.

15. I marchi contenenti le denominazioni di cui all'art.1 della legge vengono assegnati alle imprese iscritte nei

Registri, rispettivamente da parte della Commissione provinciale per l'artigianato, della Camera di commercio e del Consiglio nazionale ceramico, in relazione alle proprie competenze.

**INDICE**

**Art. 2-bis**  
**Composizione e nomina dei Comitati di disciplinare**  
**[art.6, comma 1, lettera b) della legge]**

1. Le proposte di disciplinare devono prevedere la composizione del relativo Comitato costituito da non più di quindici esperti qualificati nello specifico settore sotto il profilo tecnico-produttivo o artistico-culturale.
2. I Comitati di disciplinare sono comunque composti:
  - a) dal membro nominato dal Consiglio nazionale ceramico secondo quanto prevede l'art.4, comma 2, lettera d) della legge;
  - b) da un rappresentante per ciascuna delle regioni interessate scelto tra i dirigenti della regione;
  - c) da un rappresentante del comune in cui è fissata la sede del Comitato, scelto tra i funzionari appartenenti almeno alla VIII qualifica funzionale;
  - d) da non più di cinque membri designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale operanti nella zona alla quale si riferisce il disciplinare;
  - e) da non più di due membri in rappresentanza dei consorzi volontari, di cui agli articoli 9 e 10 della legge, se costituiti. Qualora detti consorzi siano costituiti successivamente alla approvazione del disciplinare, il Comitato deve essere integrato dalla presenza dei membri in rappresentanza di questi, fermo restando il numero massimo di componenti fissato nel comma 1.
3. I compensi per i componenti i Comitati di disciplinare sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'art.6, comma 3-bis, della legge.

**INDICE**

**Art. 3**  
**Modalità di funzionamento dei Comitati di disciplinare**  
**[art.6, comma 1, lettera b) della legge]**

1. Ai sensi dell'art.7 della legge, i Comitati di disciplinare costituiti presso i Comuni delle zone di affermata tradizione ceramica adottano le proprie decisioni di competenza a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. Per la validità delle sedute dei Comitati è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti. E' ammessa la delega nei limiti di un terzo dei componenti complessivi.
3. Ogni Comitato elegge nel proprio seno il Presidente.
4. I Comitati sono convocati dal rispettivo Presidente. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente è tenuto a riunire il Comitato entro dieci giorni dalla data di presentazione della richiesta.
5. La lettera di convocazione deve essere inviata, anche a mezzo di raccomandata, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.
6. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fissata a mezzo telegramma con un preavviso di ventiquattro ore.
7. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, la data della riunione e l'elencazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
8. I Comitati si riuniscono, di norma, presso la sede ordinaria; tuttavia, possono riunirsi in altro luogo quando ciò sia richiesto da particolari esigenze.
9. Ciascun proponente ha facoltà di richiedere che argomenti rientranti nella competenza del Comitato siano posti all'ordine del giorno della riunione successiva. I Comitati non possono deliberare su argomenti non inseriti all'ordine del giorno salvo che alla riunione siano presenti tutti i componenti, anche nei limiti di delega, e non vi siano opposizioni all'esame degli argomenti medesimi.
10. I Comitati, previa deliberazione, eleggono fra i propri componenti un coordinatore con funzioni di segretario, al fine di assicurare un razionale svolgimento dei compiti e delle funzioni dei Comitati. E' ammessa la facoltà di costituire all'interno dei Comitati apposite sottocommissioni tecniche per l'esame di particolari materie o per l'espletamento di specifici compiti.
11. Le votazioni avvengono normalmente per appello nominale. Su richiesta di almeno un terzo dei componenti la votazione può avvenire a scrutinio segreto.
12. Di ogni riunione deve essere redatto verbale, firmato dal Presidente e dal segretario, da sottoporre all'approvazione della successiva riunione del Comitato.
13. Le spese relative al funzionamento ed all'attuazione delle funzioni dei Comitati sono a carico dei soggetti richiedenti ai sensi di quanto previsto dall'art.6, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n.188, come sostituito dall'art.44, comma 9, della legge 6 febbraio 1996, n.52, secondo quanto disposto con apposito decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro.

14. I servizi di segreteria sono svolti da personale comunale e sono diretti a curare gli adempimenti relativi all'esercizio dei compiti e delle funzioni di competenza dei Comitati. L'attività di segreteria è alle dipendenze funzionali del Presidente del Comitato.

15. I Comitati sono sottoposti alla vigilanza del Consiglio nazionale ceramico che può avvalersi dei comuni, presso cui hanno sede i Comitati, per l'espletamento di eventuali indagini sul loro corretto funzionamento.

16. Per il funzionamento del Comitato di discipline costituito presso il Consiglio nazionale ceramico, di cui all'art.7, comma 8, della legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dal presente articolo.

**INDICE**

#### **Art. 4**

#### **Modalità di formazione e funzionamento dei Registri dei produttori ceramici di cui all'art.3 della legge**

1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competenti per territorio, provvedono a compilare e ad aggiornare i Registri dei produttori di ceramica artistica e tradizionale e di ceramica di qualità, di cui all'art.3 della legge, secondo criteri e modalità fissati in base alla rispettiva potestà organizzatoria.

2. Il Consiglio nazionale ceramico provvede a compilare e ad aggiornare il registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale ed il Registro dei produttori di ceramica di qualità riservati ai produttori ceramici di altri Paesi membri dell'Unione Europea e dello Spazio economico europeo, secondo criteri e modalità fissati in base alla potestà organizzatoria del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Segretario  
SCAMARDI'

Il Presidente  
MENGOZZI

**INDICE**

#### **NOTE**

1) La situazione al 24 febbraio 1998 dei Paesi membri dell'Unione europea e dei Paesi aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo è riportata nella Deliberazione 27 marzo 1996

2) Disciplinare di produzione: schema per la formulazione dell'articolo concernente il marchio della ceramica artistica e tradizionale e le denominazioni, previsti dall'art. 2 della delibera del consiglio nazionale ceramico del 12.12.96.

- Costituisce parte integrante del presente disciplinare un marchio consistente nella rappresentazione grafica di carattere generale definita ed approvata dal Consiglio nazionale ceramico e pubblicata nella G.U. n. 153 del 3/7/1997.
- Nello spazio delimitato dalle linee sottostanti al simbolo grafico nazionale ogni produttore ceramista deve indicare

a) la zona di affermata tradizione ceramica artistica e tradizionale individuata con il nome, oppure, od anche in aggiunta con una rappresentazione grafica di carattere distintivo consistente in disegni, figure, scritte, logotipi relativi alla ceramica da tutelare.

b) il numero di iscrizione del produttore nel Registro tenuto presso la Commissione provinciale dell'artigianato o in alternativa, altra forma di identificazione del produttore, quali ad esempio la denominazione di fabbrica, la sigla o un segno distintivo.

c) Le tipologie dei materiali prodotti, definite in conformità alle norme UNI, utilizzando le seguenti sigle di identificazione: PR (porcellana);GS (gres); TCC (terracotta comune); MA (maiolica); TR (terraglia)

- Al fine di consentire una migliore tutela del consumatore il produttore può inserire nel marchio od aggiungere in prossimità di esso ogni altra indicazione che reputi opportuna quale ad esempio il numero progressivo di tiratura ovvero indicazione di tiratura illimitata; le indicazioni relative all'uso alimentare o per sostanze d'uso personale in conformità alle norme UNI, le eventuali proprietà artistiche.

**INDICE**